

Traccia n. 2

Assuma il candidato la veste di difensore di Tizio e rediga il ricorso per cassazione avverso la sentenza di seguito riportata.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI XXX SEZ. 1, COMPOSTA DAI MAGISTRATI

DR. XX

DOTT.SSA XX

DR. XX

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

NELLA CAUSA CIVILE ISCRITTA AL N. DEL RUOLO GENERALE E VERTENTE TRA

Tizio, rappresentato dagli Avv.ti

CONTRO

L'Amministrazione Comunale di.., in persona del Sindaco pro tempore, rappresentata dall'Avv.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il ... Tizio proponeva appello avverso sentenza del XX XX XXXX, con cui il Tribunale di XX aveva rigettato la sua domanda, proposta nei confronti del convenuto Comune di XX, in cui il Comune si era costituito resistendo alla domanda, chiedendo la condanna al risarcimento dei danni derivati da un sinistro stradale avvenuto il (OMISSIS), in cui l'attore sarebbe caduto dal suo motociclo per la presenza di cera sparsa sulla strada; resiste il Comune.

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

1 L'azione proposta dall'attuale appellante va qualificata sotto la specie dell'articolo 2051 c.c., avendo l'attore fatto riferimento alla violazione dell'obbligo di manutenzione delle strade pubbliche da parte del Comune di XX, integrante responsabilita' da cose in custodia. Dalla relazione redatta dagli agenti della polizia municipale in data ..., la caduta del motociclista si verifico' nella serata dello stesso giorno in cui si era svolta una processione, con tutta probabilita' a causa dello sbandamento del motociclo dovuto alla presenza di un notevole quantitativo di cera caduta sull'asfalto dalle fiaccole votive dei fedeli che avevano partecipato alla processione religiosa, inserita nei riti pasquali, che era transitata poco prima. E sempre dalla relazione di servizio degli agenti della polizia municipale intervenuti in occasione dell'incidente, emergeva che "l'asfalto era vistosamente cosperso di cera caduta dalle fiaccole impugnate dai numerosi partecipanti alla processione", transitata due o tre ore prima del passaggio del motociclista e della sua caduta.

2. Osserva questa Corte, in base alla documentazione in atti, che l'intera carreggiata di via ..., nonche' l'intero perimetro delle strade interessate dalla processione, risultavano cosparsi da una notevole quantita' di cera, come constatato dagli agenti verbalizzanti, ma non risulta che il Comune di XX fosse stato avvisato della presenza della sostanza scivolosa sulla carreggiata stradale; nè e' stato dimostrato dall'attore che in passato si era gia' verificato un incidente analogo. Risulta pertanto infondata la tesi dell'appellante secondo cui il ripetersi di simili incidenti avrebbe dovuto consigliare l'Amministrazione comunale di XX di vietare

l'uso delle fiaccole votive durante le processioni o, in alternativa, di predisporre un immediato servizio di pulizia della sede stradale, subito dopo il passaggio del corteo religioso.

3. Va premesso che la responsabilita' ex articolo 2051 c.c. opera anche per la pubblica amministrazione in relazione ai beni demaniali con riguardo, tuttavia, alla causa concreta del danno, rimanendo l'Amministrazione liberata dalla medesima responsabilita' ove dimostri che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili ne' eliminabili con immediatezza, neppure con la piu' diligente attivita' di manutenzione, ovvero da una situazione la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicito la sua potenzialita' offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode (v. Cass. sez. 3, 12 marzo 2013 n. 6101, in relazione a fattispecie di una macchia d'olio, presente sulla pavimentazione stradale, che aveva provocato la rovinosa caduta di un motociclista).

Ciò premesso, tuttavia, non sussiste nella fattispecie la responsabilità del Comune, in quanto la situazione di pericolo che causò l'evento dannoso integra il caso fortuito, non potendosi ragionevolmente esigere che l'Amministrazione comunale provvedesse alla ripulitura del manto stradale immediatamente dopo il passaggio della processione, poiché alla stregua degli elementi probatori raccolti, l'Amministrazione era ignara della situazione di pericolo determinata dalla presenza della cera, data la distanza temporale di non oltre due o tre ore dall'evento dannoso.

Va quindi esclusa la responsabilita' del Comune, ex articolo 2051 c.c. (responsabilità da cose in custodia), costituendo l'evento di cui e' causa un fatto imprevedibile per l'Amministrazione comunale, restando irrilevante la destinazione della strada ad uso della processione; né l'Amministrazione aveva l'obbligo di transennare la strada, inibendone l'accesso (cfr. in termini Cass. n. 6101/2013 cit.).

Nel caso in esame l'evento dannoso e' riconducibile alla responsabilita' dei terzi portatori delle fiaccole votive, da cui la cera si riversò sulla pavimentazione stradale; tale fatto costituisce situazione idonea a recidere il nesso di causalita' tra la cosa soggetta all'attivita' di custodia dell'Amministrazione (la strada pubblica) e l'evento dannoso, non apparendo configurabile un difetto di manutenzione della strada, atteso l'esiguo intervallo di tempo intercorso fra il sorgere della condizione di pericolo e l'accadimento.

4. Va aggiunto che il caso fortuito puo' essere costituito da eventi che si inseriscono, spezzandola, nell'ordinaria serie causale che prende le mosse dall'esistenza della cosa custodita, eventi che possono consistere pure in condotte di terzi o del danneggiato stesso, ma che devono essere non conoscibili ne' eliminabili con immediatezza. Nel caso di specie, la copertura del manto stradale con una notevole quantita' di cera all'esito di una processione religiosa, manifestazione inserita nei riti pasquali, che aveva occupato l'intera carreggiata di (OMISSIS) nonche' l'intero perimetro, non era conoscibile con immediatezza, rendendo impossibile un intervento riparatorio in tempi immediati su cio' che comunque non sarebbe stato prevedibile. Peraltro, dato il breve lasso temporale tra l'effettivo accadimento dell'evento pericoloso e il sinistro, discende la non conoscibilita' da parte del custode dell'evento suddetto per potervi ovviare.

L'appello va conseguentemente rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna l'appellante